

**ALLEGATO 7**  
alla domanda di partecipazione

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**ARD-Kasko mezzi della Provincia (Libro Matricola)**

stipulata tra la  
PROVINCIA DI SIENA

(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Società)

Effetto: ore 24.00 del 31.12.2007

Scadenza: ore 24.00 del 31.12.2008

L'ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

|                    |   |
|--------------------|---|
| per Assicurazione: | il contratto di assicurazione   |
| per Polizza:       | il documento che prova l'assicurazione  |
| per Assicurato:    | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione  |
| per Società:       | l'Impresa assicuratrice   |
| per Premio:        | la somma dovuta dal Contraente alla Società   |
| per Rischio:       | la probabilità che si verifichi il sinistro   |
| per Sinistro:      | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa   |
| per Indennizzo:    | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro   |
| per Incendio:      | combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi   |
| per Esplosione:    | sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità   |
| per Scoppio:       | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio |
| per Veicoli:       | i mezzi mobili ruotati, targati o no, utilizzati a qualsiasi titolo dall'Assicurato per la sua attività   |

## **CAP. 1° OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Si devono intendere assicurati tutti gli enti qui di seguito definiti.

### **1.1 Enti assicurati**

Veicoli di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Assicurato ed inclusi in apposito elenco tenuto dall'Assicurato medesimo ed a disposizione, in qualsiasi momento, della Società. Ovunque sul territorio europeo.

### **1.2 Somma assicurata**

Per somma assicurata si intende il valore dichiarato dall'assicurato. Nella somma assicurata sono compresi tutti gli accessori forniti dalla casa costruttrice, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che l'assicurato abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere il veicolo.

### **1.3 Sono esclusi: natanti, aeromobili.**

### **1.4 Operatività della garanzia**

Si conviene tra le parti – agli effetti della determinazione degli enti assicurati - che rientrano nella garanzia di cui alla presente polizza tutti i veicoli in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato, purchè inclusi nell'elenco di cui all'art. 1.1..

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nell'ipotesi in cui l'Assicurato consegna gli enti in sua disponibilità a terzi per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

### **1.5 Limite di indennizzo e franchigie**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €300.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, con il sottolimito per le garanzie furto ed extended coverage di € 200.000,00 per sinistro e per anno.

Limitatamente alla garanzia Kasko la società rimborserà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza con uno scoperto del 10% e sotto la deduzione di una franchigia minima di Euro 300,00.

Limitatamente alla garanzia Extended Coverage la società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento con uno scoperto del 10% e sotto la deduzione della franchigia minima pari a Euro 200,00.

## **CAP. 2° RISCHI COPERTI**

### **2.1 Incendio**

Oggetto della garanzia: la Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, fulmine, esplosione e scoppi anche esterni al mezzo con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi, guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

#### **2.1.1 Esclusioni**

La garanzia incendio non comprende:

- i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
- i danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

### **Documenti complementari alla denuncia di sinistro**

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire alla Società la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

### **2.2 Kasko**

Oggetto della garanzia: la Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione sia su aree pubbliche che su aree private.

#### **2.2.1 Esclusioni**

L'assicurazione non copre i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- c) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- e) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- f) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato e/o del Conducente;
- g) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- h) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano nonché di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- i) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

### **2.3 Extended coverage**

Oggetto della garanzia: la Società risponde dei danni materiali e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e/o cagionati da tempeste,

uragani, trombe d'aria, neve, grandine, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti, slavine e valanghe.

### **Documenti complementari alla denuncia del sinistro**

L'Assicurato, in caso di danno da eventi sociopolitici, deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia alla Società. In caso di danno totale l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

### **2.4 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti**

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.

### **2.5 Furto**

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

2.5.1 Esclusioni. La garanzia non comprende i danni da:

- furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- mancato uso dell'autoveicolo o del suo deprezzamento;
- guerre insurrezioni e fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

2.5.2 Circolazione abusiva

La copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.

2.5.3 Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne dell'autovettura.

2.5.4 Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia alla Società. La Società corrisponderà l'indennizzo, anche in assenza del certificato di chiusa istruttoria; l'Assicurato si impegna a richiedere detta documentazione ed a trasmetterla alla Società non appena ottenutala. L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

### **2.6 Rottura cristalli**

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.300,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907, senza applicazione della franchigia alcuna).

## **2.7 Soccorso stradale**

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.300,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza.

## **CAP. 3° CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

#### **3.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

#### **3.2 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **3.3 Buona fede**

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in precedenza quanto oggetto della presente polizza di assicurazione

#### **3.4 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **3.5 Recesso del contratto in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al precedente comma da parte della Società, il Contraente potrà richiedere alla Società stessa di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi che, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

### **3.6 Colpa grave**

Ad eccezione che per il caso di furto, la Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui esso deve rispondere a norma di legge.

### **3.7 Foro competente**

Per ogni controversia il foro competente è esclusivamente quello di Siena.

### **3.8 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **3.9 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **3.10 Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax o simili) indirizzata all'altra parte.

### **3.11 Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **3.12 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) Darne tempestivamente avviso alla Società.

L'Assicurato deve altresì:

- Fare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a indennità delle spese conseguenti alla conservazione.
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### **3.14 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi, il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Siena.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

### **3.15 Mandato dei periti**

I periti devono:

- 1) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro.
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.3.13.
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate e di quelle assicurate determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3.16).
- 4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure della maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o

violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

5) Operazioni peritali. Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro, o comunque da esso danneggiati.

### **3.16 Determinazione del danno**

In caso di danno parziale la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate, tenendo conto del degrado d'uso.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80 % (ottanta) del valore del veicolo al momento del sinistro.

La Società rinuncia a qualsiasi diritto di recupero, pertanto l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo di tutti gli enti danneggiati e riconoscerà alla Società qualsiasi recupero ottenuto dalla vendita o da altra loro utilizzazione.

### **3.17 Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 3.16 Determinazione del danno delle Condizioni di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il sinistro.

### **3.18 Pagamento dell'indennizzo**

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

### **3.19 Anticipo degli indennizzi**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 150.000,00. L'anticipo non potrà comunque eccedere l'importo di €515.457,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **3.20 Rinuncia all'azione di rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le Sue attività od utilizzare i beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

### **3.21 Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

### **3.22 Effetto e durata della Polizza**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno [31/12/2007](#) e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno [31/12/2008](#).

[La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.](#)

## **CAP. 4° GARANZIE COMPLEMENTARI**

### **4.1 Spese parcheggio e/o custodia a seguito furto**

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, l'Impresa rimborsa fino ad un massimo di €300,00 per evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo – disposti dalle Autorità dal giorno del ritrovamento a quello della avvenuta comunicazione dell'Assicurato del ritrovamento stesso.

### **4.2 Garanzia contrassegno**

La Società in caso di furto regolarmente indennizzabile a termine di polizza e non a seguito del ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere un indennizzo, congiuntamente al risarcimento del sinistro furto, pari al rateo di premio netto R.C.A. relativo al periodo intercorrente tra la data dell'avvenimento e la data di scadenza della rata di premio da pagare.

### **4.3 Garanzia spese di immatricolazione**

In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale o definitiva del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

### **4.4 Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa la responsabilità solidale, ma la Delegataria risponde di eventuali inadempimenti delle coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l'incasso dei premi di polizza.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare esplicitamente i seguenti articoli:  
3.5      Recesso

- 3.7 Foro competente
- 3.9 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 3.14 Procedure per la valutazione del danno
- 3.15 Mandato dei periti

## L'ASSICURATO

.....

## ELENCO DEI VEICOLI DA ASSICURARE

| <b>Targa</b> | <b>descrizione veicolo</b>     | <b>somma da assicurare</b> |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|
| SI 408060    | FURGONE LABORATORIO MOBILE     | € 4.000,00                 |
| DH 788 PZ    | AUTOVETTURA VOLVO S80          | €40.000,00                 |
| CM 285 DZ    | AUTOVETTURA LANCIA LIBRA       | €10.000,00                 |
| HJE301576    | MINIESCAVATORE CASE CX31EC     | €18.000,00                 |
| HJE301509    | MINIESCAVATORE CASE CX50EC     | €25.000,00                 |
| HJE302024    | MINIESCAVATORE CASE CX50EC     | € 26.000,00                |
| F00602       | MINIESCAVATORE KOMATSU 35 MR-2 | € 30.000,00                |
| F00603       | MINIESCAVATORE KOMATSU 35 MR-2 | € 30.000,00                |

080807